



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 629 - 2009
R.G. 2243/2007
Dep. 14/5/2009
Cron. 4335/2009
Reg. 1121/2009
Oggetto: RESPONSABILITÀ DEI
GENITORI, DEI TUTORI E DEI MAESTRI
(Art. 2048 c.c.)

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica
nella persona del Giudice dott. Giovanni Sansone, ha pronunciato la
seguinte:

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 2243/2007 promossa da:
KLETKINA NATALJA elettivamente domiciliata in VIA TIMEUS 1,
TRIESTE, presso e nello studio dell'avv. LEO RAFFAELE che la
rappresenta e la difende;

ATTRICE

contro

SCUOLA MEDIA STATALE F.LLI FONDA SAVIO - MANZONI
PRESIDE PRO TEMPORE elettivamente domiciliata in PIAZZA
DALMAZIA 3, TRIESTE, presso e nello studio dell'AVVOCATURA DI
STATO che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in
PIAZZA DALMAZIA 3, TRIESTE, presso e nello studio
dell'AVVOCATURA DI STATO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA MINISTRO IN CARICA PRO TEMPORE elettivamente

domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3, TRIESTE, presso e nello studio dell'AVVOCATURA DI STATO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

COMUNE DI TRIESTE SINDACO PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in VIA ZANETTI 8, TRIESTE, presso e nello studio dell'avv. VECCHIONI LUCA che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

In punto a : "145011 – Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude: come da allegato a verbale di data 27/01/2009; voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta qualsiasi contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli odierni convenuti nella causazione dell'incidente de quo per i motivi indicati in atti, condannare la Scuola Media Statale "F.lli Fonda Savio – Alessandro Manzoni", in persona del Preside pro tempore, l'Istituto Comprensivo "Marco Polo", in persona del legale rappresentante, il Comune di Trieste, in persona del sindaco pro tempore, e il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa a pagare la Klektina Berta la somma di €. 24.191,83, o quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniale e/o extrapatrimoniale subiti dalla minore, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore del convenuto Comune di Trieste chiede e conclude: come da comparsa di costituzione e di risposta di data 18/10/2007; voglia l'Ecc. mo

Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria e diversa istanza, rigettarsi la domanda svolta nei confronti del Comune convenuto, per difetto di legittimazione passiva e/o comunque giacché inammissibile, improcedibile, infondata on fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.

Il procuratore degli altri convenuti chiede e conclude: come da comparsa di costituzione e di risposta di data 19/10/2007; in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo e della Scuola Media convenuti. In via principale, respingere siccome infondata in fatto e in diritto la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del Ministero, riconoscendo, se del caso, l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo al Comune di Trieste. Spese rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Kletkina Berta ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale i convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel gennaio 2004, allorché, mentre si trovava all'interno del bagno della scuola media statale "F.lli Fonda Savio – Alessandro Manzoni" che, allora minorenne frequentava, a causa del cedimento del lavabo aveva riportato lesioni.

Si costituivano i convenuti i quali contestavano il fondamento dell'attoreica domanda.

La causa, istituita con l'espletamento di consulenza tecnica medico – legale, sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda dell'attrice è fondata e va accolta unicamente nei confronti del Comune di Trieste.

Come già questo Tribunale ha avuto occasione di affermare (sentenza 1128/2006) la L. 11/01/1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pone a carico dei Comuni l'obbligo di provvedere alla realizzazione, fornitura, manutenzione straordinaria degli edifici sede di scuole materne, elementari e medie con la conseguente soggezione dei comuni alla responsabilità ex articolo 2051. **E** poiché è pacifico che il danno dedotto dall'attrice è conseguenza dello staccamento del lavabo, di esso deve ritenersi responsabile il comune non potendosi configurare una responsabilità concorrente dell'attrice.

Passando alla quantificazione dei danni dedotti dall'attrice dalla relazione del CTU è rimasto accertato che a seguito dell'incidente l'attrice ha subito lesioni che le hanno cagionato un'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, temporanea al tasso del 25% per 2 mesi e un danno alla salute permanente in misura del 10%.

Tali essendo le valutazioni del CTU utilizzando i criteri di quantificazione applicati da questo Tribunale compete all'attrice a titolo di danno alla salute temporanea l'importo di €. 1.616,50 (662,60 + 993,90), a titolo di danno alla salute permanente l'importo di €. 17.593,00 (1.881,59 x 0.935 x 10) ed €. 5.000,00 a titolo di danno morale soggettivo.

All'attrice poi vanno rimborsate le spese sanitarie per €. 575,00.

Complessivamente, quindi, il Comune di Trieste va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 24.784,50 oltre agli interessi legali dal 15/01/2004 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

L'esecutività della sentenza è prevista per legge.

P.Q.M

Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Berta Kletkina contro Comune di Trieste, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo "Marco Polo", Scuola Media Statale "F.lli Fonda Savio – A. Manzoni" così decide:

- 1) condanna il Comune di Trieste al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 24.784,50 oltre agli interessi legali dal 15/01/2004 al saldo;
- 2) rigetta la domanda dell'attrice nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo "Marco Polo", Scuola Media Statale "F.lli Fonda Savio – A. Manzoni";
- 3) condanna il Comune di Trieste alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.012,11, di cui €. 1.100,00 per diritti, €. 1.400,00 per onorari e €. 199,11 per spese oltre rimborso forfetario spese generali su diritti ed onorari, ed €. 312,50 per rimborso forfetario spese generali;
- 4) condanna l'attrice alla rifusione in favore Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo "Marco Polo", Scuola Media Statale "F.lli Fonda Savio – A. Manzoni" delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.812,50, di cui €. 1.100,00 per diritti, €. 1.400,00 per onorari ed €. 312,50 per rimborso forfetario spese generali;
- 5) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in data 28/04/2009 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trieste.

Il Giudice Dott. Giovanni SANSONE

Depositato in cancelleria
il 4 MAGGIO 2009

Filescia 10 - con l'atto
all'Avv. 10/11/09
ex art. 14 L. 103/79
TRIESTE, 14 MAGGIO 2009
Adv. P. / P. P. P.

PER COPIA CONFORME
ALLA AUTENTICA DELLO STATO G. L. 103/79

TRENTA 14 MAR 2003



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.
ALBERTOTTA